

STATUTO
DELLA
COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE



Indice:

Art. 1	Istituzione, Denominazione e Sede.....	2
Art. 2	Finalità.....	2
Art. 3	L'organizzazione delle attività istituzionali.....	3
Art. 4	Attuazione delle finalità.....	3
Art. 5	Il Patrimonio	4
Art. 6	Esercizio finanziario.....	5
Art. 7	Organi della Fondazione	5
Art. 8	I Partecipanti	5
Art. 9	Responsabilità dei Partecipanti	6
Art. 10	Il Diritto di Controllo dei Partecipanti sui servizi affidati.....	7
Art. 11	L'Assemblea dei Partecipanti	7
Art. 12	Adunanze dell'Assemblea	8
Art. 13	Il Organo di Amministrazione	9
Art. 14	Amministrazione	9
Art. 15	Adunanze del Organo di Amministrazione	10
Art. 16	Il Presidente.....	11
Art. 17	La Commissione Consultiva.....	12
Art. 18	Il Revisore dei Conti	12
Art. 19	Modifiche statutarie	13
Art. 20	Estinzione e liquidazione	13
Art. 21	Disposizioni generali.....	133
Art. 22	Disposizioni transitorie.....	13

Art. 1 Istituzione, Denominazione e Sede

- 1.1 E' istituita una fondazione senza scopo di lucro denominata "Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione" (di seguito Fondazione). Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Comunità Pianura Bresciana".
- 1.2 Per origine, scopo e natura, la Fondazione deve essere qualificata come una fondazione riconosciuta di diritto privato, fatta salva l'applicazione delle norme inerenti gli enti a partecipazione pubblica.
- 1.3 La Fondazione ha sede in Orzinuovi (Brescia), Via Codagli n. 10/a. Eventuali sedi operative e secondarie, all'interno del territorio della Regione Lombardia, potranno essere istituite con deliberazione del Organo di Amministrazione.
- 1.4 La Fondazione è rappresentata da "l'onda perfetta" quale simbolo della propria identità.

Art. 2 Finalità

- 2.1 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell'ambito territoriale della regione Lombardia, nel settore dell'assistenza sociale mediante la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni Partecipanti, mirando a contribuire alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari che persegua, in sintonia con l'art. 1 della Legge n. 328/2000, la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività e servizi:
 - consultori famigliari;
 - servizi alla famiglia;
 - servizi di assistente sociale e operatore sociale;
 - servizi di tutela minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - servizi di assistenza sociale per i minori;
 - gestione progetti sull'immigrazione, sul tema delle dipendenze, su temi di rilevanza per i minori (abusi, disagio, etc.);
 - gestione buoni sociali e voucher.
- 2.2 La Fondazione ispira la propria azione al principio che gli appartenenti al proprio ambito territoriale siano "cittadini di una comunità solidale".
- 2.3 In ogni caso la Fondazione potrà curare, in genere, la gestione dei servizi sociali dei Comuni Partecipanti anche per il tramite dei Piani di Zona di cui alla L. 328/2000 e successive modifiche.
- 2.4 Nel rispetto reciproco dei ruoli e delle specifiche funzioni, è compito della Fondazione:
 - programmare le attività, coordinare gli interventi, gestire i servizi per raggiungere gli obiettivi comuni dei partecipanti;
 - rispondere alle domande, soddisfare i bisogni e garantire la tutela della persona e della famiglia in modo appropriato.

Art. 3 L'organizzazione delle attività istituzionali

- 3.1 Le attività istituzionali della Fondazione, ed in particolare quelle socio-assistenziali, sono organizzate e gestite secondo le modalità definite da un apposito regolamento adottato dall'Organo di Amministrazione (il "**Regolamento**").
- 3.2 Il Regolamento della Fondazione stabilisce, in particolare:
- a) La disciplina delle modalità di attuazione degli indirizzi dell'Assemblea dei Partecipanti;
 - b) le modalità di nomina, la pianta organica, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale;
 - c) i titoli di idoneità del personale dirigente e non, nonché il metodo operativo e di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di legge;
 - d) la disciplina interna e i rapporti con il pubblico;
 - e) le disposizioni in tema di igiene e pulizia, nonché le norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro;
 - f) quant'altro sia opportuno per assicurare il regolare andamento della Fondazione stessa in assenza di altre disposizioni.

Art. 4 Attuazione delle finalità

- 4.1 Per il conseguimento delle sue finalità, la Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, compiendo tutti i negozi e gli atti giuridici necessari.
- 4.2 La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate, se non quelle ad esse direttamente connesse e accessorie alle stesse, anche di natura commerciale, e comunque in via non prevalente, quali:
- a) predisporre materiali, pubblicazioni, e sistemi informativi per l'utenza, compresi siti internet;
 - b) contribuire all'organizzazione di congressi, convegni, simposi, corsi di aggiornamento e riunioni su argomenti connessi e affini agli scopi istituzionali;
 - c) sviluppare scambi culturali e promuovere contratti, accordi e convenzioni con enti pubblici, Università, enti di ricerca, società, soggetti pubblici o privati, aventi scopi ed attività simili o di interesse comune alle proprie finalità;
 - d) conferire premi o aiuti finanziari a favore di giovani studenti e ricercatori universitari particolarmente meritevoli, che abbiano reso un servizio di significativo rilievo in favore della Fondazione;
 - e) costituire enti, aventi natura secondaria e strumentale, ovvero partecipare in o concludere accordi con enti già costituiti, ovvero costituire e gestire imprese con scopi connessi e accessori rispetto alle proprie finalità;
 - f) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via non esaustiva, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto in proprietà o in diritto di usufrutto, l'affitto e il comodato d'uso di immobili; la stipula di accordi e convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili;
 - g) sollecitare possibili sovvenzionatori pubblici e privati, anche attraverso campagne e manifestazioni pubbliche del più ampio genere;
 - h) alienare a scopo di autofinanziamento beni divenuti superflui per il perseguimento delle finalità istituzionali;
 - i) promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

- 4.3 Tutte le attività della Fondazione dovranno essere realizzate secondo criteri di sana gestione economica, curando il sostanziale equilibrio finanziario delle risorse.

Art. 5 Il Patrimonio

- 5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione (il “**Fondo di Dotazione**”) e dal fondo di gestione (il “**Fondo di Gestione**”), idealmente ripartito in “**Fondo di Gestione Libero**” e dal “**Fondo di Gestione Vincolato**”.

- 5.2 Il Fondo di Dotazione è composto:
- a) dalle quote in denaro corrisposte dai Partecipanti Ordinari all’atto dell’ammissione;
 - b) dai beni mobili ed immobili costituenti la dotazione iniziale e dai successivi conferimenti e accrescimenti.

- 5.3 Il Fondo di Gestione Libero, attraverso il quale la Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali, è costituito e alimentato da:

- a) Contributi associativi e beni o servizi conferiti dai Partecipanti, per delibera dell’Organo di Amministrazione;
- b) rendite del Fondo di Dotazione;
- c) versamenti o conferimenti dei Partecipanti e contributi di simpatizzanti, senza vincolo di destinazione;
- d) oblazioni, donazioni, lasciti ed erogazioni di quanti abbiano desiderio e amore al potenziamento dei fini istituzionali dell’ente;
- e) contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche quale corrispettivo di prestazioni convenzionate;
- f) diritti di sfruttamento economico di opere, materiali e strumenti di documentazione conseguiti o realizzati nell’ambito di attività istituzionali;
- g) acquisti e acquisizioni ritenuti opportuni, previa delibera dell’Organo di Amministrazione;
- h) corrispettivi derivanti da alienazioni di beni, mobili o immobili, destinate a finalità diverse dall’incremento del patrimonio, per delibera dell’Organo di Amministrazione;
- i) ogni altro incremento derivante da attività istituzionali, anche strumentali e connesse ed in particolare gli avanzi di gestione.

Il Fondo di Gestione Vincolato è costituito da fondi e contributi ricevuti per specifiche finalità.

- 5.4 Nelle forme previste dal presente Statuto, l’Organo di Amministrazione potrà deliberare l’accrescimento del Fondo di Dotazione con parte delle entrate tratte dal Fondo di Gestione.

- 5.5 Fatto salvo quanto previsto per il Fondo di Dotazione, il patrimonio sarà esclusivamente impiegato, ed eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti, per il perseguimento delle finalità istituzionali e di quelle direttamente connesse. Il patrimonio non potrà essere distribuito, in alcuna misura o forma, neppure indiretta, e nemmeno in caso di recesso o di liquidazione dell’ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6 Esercizio finanziario

- 6.1 L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre. I risultati della gestione e la situazione patrimoniale (“**Bilancio di Esercizio**”) sono, entro i novanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rappresentati in un documento di bilancio, approvato dall'Organo di Amministrazione. Per la redazione del Bilancio di Esercizio si applicano gli schemi e i principi contenuti negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
- 6.2 Nei successivi dieci giorni, il Bilancio di Esercizio, con la relazione sulla gestione e la relazione del Revisore dei Legale, se nominato, vengono trasmessi ai Partecipanti.
- 6.3 Il “Bilancio di Previsione” deve essere approvato dall'Assemblea dei Partecipanti di norma entro il mese di marzo dell'anno di riferimento, su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Art. 7 Organi della Fondazione

- 7.1 Sono organi della Fondazione:
- a) l'Assemblea dei Partecipanti
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore Legale;
 - e) le Commissioni Consultive.

Art. 8 I Partecipanti

- 8.1 I Partecipanti si distinguono in due categorie: Partecipanti Ordinari e Partecipanti Sostenitori.
- 8.2 Sono “*Partecipanti Ordinari*”:
- l'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale (di seguito Unione: Comuni dell'Ambito n. 8, così come definito da Regione Lombardia, associati e/o convenzionati in Unione ai sensi della vigente normativa in materia);
 - Comuni non aderenti all'Unione (Comuni dell'Ambito n. 8, così come definito da Regione Lombardia, associati e/o convenzionati ai sensi della vigente normativa in materia);
 - ogni altro ente pubblico che l'Assemblea dei Partecipanti riterrà opportuno ammettere. Le deliberazioni di ammissione di nuovi Partecipanti Ordinari e il relativo contributo di adesione, devono essere approvate dall'Assemblea dei Partecipanti col voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi ai sensi del successivo art. 11.3, acquisendo efficacia immediata. La decisione sulle domande di ammissione e di rinnovo è insindacabile. I Partecipanti Ordinari mantengono la qualifica per tutta la durata della Fondazione, salvo l'ipotesi di recesso o esclusione.
In caso di ammissione di Ente associato e/o convenzionato ai sensi della normativa vigente in materia, la titolarità al versamento del contributo in denaro da corrispondere all'atto dell'ammissione, è posta a capo dell'Ente associante e/o convenzionante.
- 8.3 Sono “*Partecipanti Sostenitori*” i soggetti - persone fisiche ed enti, pubblici e privati - che, previa delibera di approvazione dell'Organo di Amministrazione, siano stati ammessi alla Fondazione, senza diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea dei Parteci-

panti, obbligandosi a versare una somma in denaro ovvero a conferire beni o servizi, secondo le modalità specificatamente deliberate dall'Organo di Amministrazione. La validità dell'ammissione dei Partecipanti Sostenitori è di norma annuale, fatto salvo il maggior termine previsto nella delibera di ammissione; l'adesione deve essere rinnovata entro il 28 febbraio di ogni anno. Essi decadono naturalmente decorso il periodo di tempo per cui è stata deliberata l'ammissione, in assenza di rinnovo.

I Partecipanti Sostenitori possono partecipare alle Commissioni Consultive, istituite e disciplinate ai sensi dell'articolo 17, secondo un apposito Regolamento approvato dall'Organo di Amministrazione.

- 8.4 Qualora un Partecipante violi il presente Statuto ovvero non adempia agli obblighi e ai doveri previsti dal medesimo, l'Organo di Amministrazione, previa contestazione scritta e in contraddittorio con il diretto interessato, può sospendere i diritti, fin quando la violazione persista, ovvero può proporre all'Assemblea dei Partecipanti una delibera di esclusione. L'esclusione può essere disposta soltanto per gravi motivi, tra i quali rientrano espressamente:
- a) il mancato pagamento del contributo, ovvero il mancato adempimento agli obblighi assunti all'atto di ammissione, secondo le scadenze e le modalità stabilite;
 - b) la grave violazione di disposizioni statutarie o delle deliberazioni assunte dagli organi dell'ente;
 - c) la commissione di illeciti a danno della Fondazione o dei suoi componenti;
 - d) nel caso di morte del Partecipante persona fisica ovvero di estinzione del Partecipante persona giuridica.
- 8.5 Ciascun Partecipante può sempre recedere volontariamente dalla Fondazione, salvo che non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, con un preavviso di dodici mesi. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all'Organo di Amministrazione, ed ha effetto decorso il periodo di preavviso.
- 8.6 Il Partecipante che abbia receduto o che, comunque, abbia cessato di appartenere alla Fondazione non può ripetere i contributi versati, né vanta alcun diritto sul patrimonio.
- 8.7 Ciascun Ente, associato e/o convenzionato ad un Partecipante Ordinario, che receda volontariamente dalla Fondazione, può chiedere la riammissione alla Fondazione stessa in forma associata e/o convenzionata. E' in ogni caso esclusa la restituzione dei contributi versati.
- 8.8 La Segreteria della Fondazione tiene e aggiorna il Libro dei Partecipanti, nel quale sono annotati i nomi e gli estremi anagrafici o identificativi, nonché i recapiti presso i quali inviare la corrispondenza istituzionale, anche in via telematica e la quota da essi versata.

Art. 9 Responsabilità dei Partecipanti

- 9.1 La partecipazione alla Fondazione - avente natura strettamente liberale e rispondente a scopi non egoistici di utilità sociale - non comporterà in capo ai Partecipanti alcun obbligo di conferimento, di versamento o di prestazione ulteriore e diverso rispetto all'obbligazione da ciascuno di essi già eseguita o promessa, rispettivamente all'atto di ammissione o di rinnovo, sempre salva la facoltà di compiere autonomi atti di liberalità in favore della Fondazione. L'adempimento delle obbligazioni assunte non attribuisce ai Partecipanti alcun diritto di partecipazione alle risorse finanziarie, ovvero di rivalutazione o restituzione dell'apporto, né, tanto meno, crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, a qualsiasi causa o titolo.

- 9.2 Tutti i Partecipanti hanno diritto di consultare i bilanci, le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e del Revisore, nonché i verbali degli organi dell'ente, senza costi aggiunti per la Fondazione; possono altresì chiedere chiarimenti ed informazioni al Presidente.

Art. 10 Diritto di controllo dei Partecipanti sui servizi affidati alla Fondazione

- 10.1 Il controllo dei Partecipanti Ordinari sui servizi erogati dalla Fondazione e le modalità di esercizio dello stesso sono disciplinati con apposita convenzione, predisposta dall'Organo Amministrativo.

Art. 11 L'Assemblea dei Partecipanti

- 11.1 L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Partecipanti Ordinari; essa, in particolare:
- a) formula proposte e definisce le linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione alle quali l'Organo di Amministrazione si deve attenere;
 - b) approva i bilanci, preventivo e di esercizio, predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - c) nomina i rappresentanti dei Partecipanti in seno all'Organo di Amministrazione e, all'interno di questi, il Presidente e il Vice Presidente;
 - d) propone azioni di responsabilità contro gli Amministratori cessati dalla carica;
 - e) delibera l'ammissione di nuovi Partecipanti Ordinari e Partecipanti Sostenitori o il rinnovo dell'adesione, determinandone le condizioni, nonché la sospensione dei diritti;
 - f) nomina il Direttore e l'eventuale Revisore Legale, determinandone, nei limiti di legge, il relativo compenso, ;
 - g) di propria iniziativa, o a seguito di istruttoria dell'Organo di Amministrazione o di una Commissione da questi delegata, propone di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di Partecipanti;
 - h) valuta le proposte discusse o deliberate dalle Commissioni Consultive, se istituite;
 - i) approva le modifiche al presente Statuto, ovvero delibera la trasformazione, l'estinzione o la liquidazione dell'ente;
 - j) delibera su ogni altra questione che l'Organo di Amministrazione o altri organi intendano sottoporle.
- 11.2 Ciascun Ente rappresentato da Partecipante Ordinario può intervenire alle adunanze dell'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, a condizione che non sia sospeso per motivi disciplinari, e sia in regola con l'adempimento degli obblighi assunti all'atto di ammissione o di rinnovo.
- 11.3 Ai fini del calcolo dei quorum "*costitutivo*" e "*deliberativo*":
- il Partecipante Ordinario "Unione", in ragione della sua rappresentanza territoriale, ha diritto ad un numero di voti e di delegati pari a quanti sono gli enti dallo stesso rappresentati;
 - il Partecipante Ordinario "Comune non aderente all'Unione", in ragione della sua rappresentanza territoriale, ha diritto ad un numero di voti e di delegati pari a quanti sono gli enti dallo stesso rappresentati
- 11.4 Il Partecipante il cui rappresentante sia impossibilitato a presenziare di persona può intervenire delegando per iscritto un altro Partecipante avente diritto di voto.

- 11.5 Per ogni decisione che comporti oneri economici a carico di un Partecipante, ovvero di un Ente rappresentato da un Partecipante Ordinario, è richiesto il parere scritto e vincolante dell'Ente interessato. In assenza di tale parere, o in caso di parere contrario, la delibera può essere comunque assunta, ma risulterà inefficace verso l'Ente che non ha espresso parere favorevole.

Art. 12 Adunanze dell'Assemblea

- 12.1 L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno, in sede ordinaria, per l'approvazione dei bilanci, preventivo e di esercizio, e, in via straordinaria, ogni volta se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Presidente dell'Organo di Amministrazione, su richiesta motivata e sottoscritta di almeno un terzo dei Partecipanti, calcolati ai sensi dell'art. 11.3, o da un terzo dei componenti in carica dell'Organo di Amministrazione.
- 12.2 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei Partecipanti, calcolati ai sensi dell'art. 11.3. Ove non sia raggiunto tale quorum, è indetta una nuova seduta in seconda convocazione, in cui l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Partecipanti intervenuti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi, sempre calcolati ai sensi dell'articolo 11.3 e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Lo scrutinio è palese, salvi i casi di elezione di persone a cariche sociali.
- 12.3 Con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Partecipanti in carica, sempre calcolati ai sensi dell'art. 11.3, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita e può approvare le seguenti materie:
- a) le modifiche allo Statuto;
 - b) la trasformazione, l'estinzione e la liquidazione dell'ente;
 - c) le proposte di provvedimenti disciplinari nei confronti di un Partecipante.
- In seconda convocazione, che non può essere disposta nel medesimo giorno, la deliberazione su tali materie è adottata a maggioranza assoluta degli intervenuti, sempre computati ai sensi dell'articolo 11.3.
- 12.4 Le adunanze sono indette dal Presidente dell'Organo di Amministrazione mediante invito contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo. L'avviso dovrà essere recapitato direttamente a ciascun Partecipante tramite comunicazione scritta; è consentito l'utilizzo di mezzi che consentano la prova della ricezione.
- 12.5 Al fine di acquisire maggiori informazioni sugli argomenti oggetto di deliberazione, ciascun Partecipante, senza aggravio od ostacolo per lo svolgimento delle attività istituzionali, può accedere ai documenti ed alla corrispondenza inerenti l'ordine del giorno.
- 12.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, e, in via ulteriormente vicaria, dal Partecipante appositamente indicato dai presenti. Il Presidente nomina un Segretario con funzioni di verbalizzante.
- 12.7 Alle adunanze possono essere ammessi, senza diritti di voto, il Direttore o i membri delle Commissioni Consultive, se istituite, ovvero, consulenti ed esperti o, comunque, persone in grado di riferire ed informare sugli argomenti in discussione.
- 12.8 Delle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti viene redatto e conservato un sintetico

processo verbale, sottoscritto da chi presiede e dal Segretario, con l'annotazione delle deliberazioni e delle dichiarazioni dei membri che ne facciano richiesta.

Art. 13 L'Organo di Amministrazione

13.1 La Fondazione può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di cinque membri, incluso il Presidente. All'Organo di Amministrazione si applicano le disposizioni di legge in materia di amministrazione di soggetti partecipati da enti pubblici. Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dall'Assemblea dei Partecipanti contestualmente alla nomina degli amministratori medesimi.

13.2 I membri del Organo di Amministrazione restano in carica per cinque anni. Per non essere considerata rinunciataria, la persona nominata deve accettare la carica entro un mese dalla comunicazione di nomina.

13.3 Non possono far parte dell'Organo, e se nominati decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché i dipendenti diretti od indiretti dell'ente;
- b) nei casi previsti dall'art. 2382 del Codice Civile.

Nella sua prima adunanza, prima di ogni deliberazione, l'Organo di Amministrazione verifica l'assenza di causa di ineleggibilità ed incompatibilità dei suoi componenti.

13.4 Gli Amministratori decadono per dimissioni, scadenza o revoca del mandato, impossibilità definitiva. In particolare:

- a) le dimissioni sono immediatamente efficaci all'atto di notifica all'Organo di Amministrazione;
- b) la revoca del mandato può essere disposta in qualsiasi momento dall'Assemblea, con o senza giusta causa. Costituisce motivo di revoca per giusta causa la mancata partecipazione senza giustificato motivo e per tre volte consecutive, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

La decadenza è dichiarata dall'Organo di Amministrazione, il quale deve convocare l'Assemblea dei Partecipanti per la nomina di un nuovo membro.

13.5 Qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Organo di Amministrazione si dovrà considerare decaduto e occorrerà procedere, quanto prima, alla sua rielezione.

13.6 L'Organo di Amministrazione, scaduto o decaduto, è prorogato fino all'insediamento del successivo, per i soli affari di ordinaria amministrazione, e salvi quelli urgenti e indifferibili.

13.7 I compensi per la carica di Amministratore Unico o di componente del Consiglio di Amministrazione sono disposti dall'Assemblea dei Partecipanti nel rispetto della vigente normativa in materia di società ed Enti partecipati da Enti Pubblici. La carica è gratuita qualora la Fondazione sia destinataria, in via continuativa, di contributi pubblici.

Art. 14 Amministrazione

14.1 L'Organo di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-

strazione per il perseguimento dei fini della Fondazione. Esso, in particolare:

- a) nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea nell'atto di nomina;
- b) adotta i regolamenti interni del personale o relativi alla vita comunitaria, ivi compresi i regolamenti per l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consultive, ed in genere tutti i regolamenti necessari al buon funzionamento dell'ente;
- c) è responsabile della vigilanza igienico sanitaria e dell'andamento disciplinare, avvalendosi dell'opera del Medico sociale e del Direttore;
- d) predispone il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio, nonché la relazione sulla gestione, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;
- e) assume, sospende e licenzia il personale in conformità alle leggi vigenti;
- f) delibera convenzioni e accordi con soggetti, pubblici e privati;
- g) delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- h) delibera (i) l'alienazione, a scopo di finanziamento, di beni del Fondo di Gestione superflui rispetto agli scopi istituzionali dell'ente; (ii) gli incrementi del patrimonio, acquisti di beni, nonché l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti; (iii) i criteri di erogazione delle rendite;
- i) nomina i membri di Commissioni e di Comitati eventualmente da costituirsi, con funzioni puramente consultive o di studio;
- j) può nominare e revocare procuratori generali e speciali della Fondazione;
- k) adempie agli obblighi attribuiti per legge e delibera su ogni altra questione ed esercita ogni altro potere, non espressamente riservati ad altri organi dal presente Statuto.

14.2 Sotto la propria responsabilità, l'Organo di Amministrazione può delegare incombenti meramente istruttori ed esecutivi di deliberazioni a uno o più dei suoi componenti, anche riuniti in commissioni, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fermo il diritto di impartire direttive e di revocare o avocare a sé operazioni delegate. Tali organi riferiscono all'Organo di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, o quando altrimenti richiesto, sull'attività svolta, nonché sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

Art. 15 Adunanze dell'Organo di Amministrazione

15.1 L'Organo di Amministrazione si riunisce:

- in via ordinaria, due volte all'anno per l'approvazione della proposta di bilancio preventivo e di quello di esercizio, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;
- in via straordinaria, ogni qual volta sia opportuno, per iniziativa del Presidente, per mozione scritta e motivata di un terzo degli Amministratori, su richiesta dei Partecipanti nei casi previsti dall'articolo 10.3.

15.2 L'avviso contenente l'ordine del giorno deve essere trasmesso mediante comunicazione scritta inviata, anche con mezzi che consentano la prova della ricezione, almeno cinque giorni liberi d'anticipo o, in caso di comprovata urgenza, almeno tre giorni prima. Ciascun Amministratore, senza aggravio od ostacolo per lo svolgimento delle attività istituzionali, può accedere ai documenti ed alla corrispondenza della Fondazione per acquisire informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

15.3 Nella sua prima adunanza, l'Organo di Amministrazione è indetto e presieduto dal

Consigliere più anziano d'età ed elegge al suo interno, a maggioranza assoluta di voti, il Presidente.

- 15.4 Le adunanze successive dell'Organo di Amministrazione sono convocate dal Presidente e sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di ulteriore parità, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative ad elezioni o questioni concernenti persone, che avvengono a scrutinio segreto.
- 15.5 L'Amministratore che, in una determinata operazione, abbia, anche solo potenzialmente, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; il medesimo può partecipare alla seduta, ma si astiene dalla votazione e non è computato ai fini dei quorum deliberativo e costitutivo.
- 15.6 E', in ogni caso, espressamente esclusa la possibilità di voto per delega, nonché la partecipazione temporanea alle riunioni. Alle adunanze possono essere ammessi, senza diritti di voto, il Direttore, ovvero i membri di altri organi dell'ente, consulenti ed esperti o, comunque, altre persone in grado di riferire ed informare sugli argomenti in discussione.
- 15.7 Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza, purché il Presidente sia in grado di verificare la regolarità della costituzione e delle votazioni e purché sia assicurata a tutti: (i) l'effettiva partecipazione alla discussione ed alla simultanea votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; (ii) la possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documenti tutti i luoghi audio e/o video collegati; (iii) l'apposizione della firma, anche elettronica o digitale, di ogni partecipante in un foglio delle presenze.
- 15.8 Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione viene conservato un sintetico processo verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto da tutti coloro che sono intervenuti, i quali hanno il diritto di farvi inserire proprie dichiarazioni o riserve, anche a giustificazione del voto. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione. Il verbale deve essere presentato alla seduta successiva dell'Organo di Amministrazione per l'approvazione.

Art. 16 Il Presidente

- 16.1 Ove l'Organo Amministrativo sia rappresentato dall'Amministratore Unico, quest'ultimo riveste la qualifica di Presidente.
- 16.2 Quando sia eletto un nuovo Organo di Amministrazione, non nella forma di Amministratore Unico, e ove non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di prima nomina, l'Organo di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente, con separate deliberazioni, assunte a maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica. In caso di parità di voti, prevale il voto dell'Amministratore Anziano. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Organo di Amministrazione sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente della Fondazione.
- 16.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale, attiva e passiva, della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio; inoltre egli:
- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti e l'Organo di Amministrazione,

- fissandone l'ordine del giorno, disciplinandone i lavori e curando l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) soprintende al buon andamento della gestione amministrativa della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto;
 - c) adotta, in caso di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno, convocando contestualmente l'Organo di Amministrazione per la ratifica;
 - d) esercita tutte le attribuzioni a lui attribuite dalla legge e dal presente Statuto, ovvero allo stesso delegate dall'Organo di Amministrazione ai sensi dell'art. 14.2.
- 16.4 Il Presidente riferisce all'Assemblea dei Partecipanti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e di esercizio, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.
- 16.5 Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nell'esercizio delle sue attribuzioni, e svolge le funzioni da questi delegategli. In via ulteriormente vicaria, provvede il membro più anziano dell'Organo di Amministrazione.

Art. 17 La Commissione Consultiva

- 17.1 Sono componenti della Commissione Consultiva, se istituita con apposito Regolamento:
- a) il Presidente dell'Organo di Amministrazione;
 - b) il Direttore della Fondazione;
 - c) ogni Partecipante Ordinario e Sostenitore che ne faccia richiesta.
- 17.2 La Commissione Consultiva formula proposte sui regolamenti inerenti la vita comunitaria e le attività socio-assistenziali, e, in particolare:
- a) elabora e propone all'Organo di Amministrazione programmi, iniziative e attività per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione;
 - b) esprime pareri sulle questioni ad essa sottoposte dall'Assemblea dei Partecipanti o dall'Organo di Amministrazione.
- 17.3 La Commissione Consultiva si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti, mediante avviso scritto con l'ordine del giorno, inviato con almeno sette giorni liberi d'anticipo, o con un preavviso telefonico o a mezzo posta elettronica di ventiquattro ore per ragioni di necessità ed urgenza.
- 17.4 Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. E' ammessa la delega ad altro componente di un solo voto.
- 17.5 Il Presidente dell'Organo di Amministrazione riferisce all'Assemblea dei Partecipanti e all'Organo di Amministrazione sulle proposte discusse o formulate dalla Commissione Consultiva.

Art. 18 Il Revisore Legale

- 18.1 Quando prescritto dalla legge o ritenuto opportuno, l'Assemblea dei Partecipanti può sottoporre la gestione contabile al controllo di un Revisore Legale, iscritto nello speci-

fico Registro.

- 18.2 Salvi i casi di decadenza o di revoca anticipata per gravi motivi, il Revisore Legale dura in carica per tre anni ed è riconfermabile. L'incarico di Revisore Legale è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Art. 19 Modifiche statutarie

- 19.1 Le modifiche al presente Statuto, ovvero la trasformazione dell'ente, nei limiti posti dalla legge, sono deliberate dall'Assemblea dei Partecipanti con le maggioranze previste dall'art. 12.3. Le modifiche divengono effettive dalla data di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche del relativo provvedimento regionale di approvazione.

Art. 20 Estinzione e liquidazione

- 20.1 La Fondazione si estingue quando lo scopo di cui all'art. 2 è ritenuto raggiunto o nel caso in cui esso sia divenuto impossibile od, infine, nel caso in cui sia receduta almeno la metà dei partecipanti alla Fondazione.
- 20.2 In caso di estinzione dell'ente, l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori che provvederanno alla realizzazione dell'attivo e alla liquidazione del passivo, sentito, in ogni caso, l'organismo di controllo competente, e salvo che la legge non disponga diversamente.

Art. 21 Disposizioni generali

- 21.1 Il presente Statuto è regolato dalla legge italiana e sostituisce ogni precedente versione, regolamento o delibera, che, per materia o per scopo, siano incompatibili o comunque superati dalle presenti disposizioni. Eventuali singole disposizioni dello Statuto, che fossero dichiarate invalide e/o inefficaci, non rendono invalido e/o inefficace l'intero Statuto e dovranno essere sostituite dagli organi competenti in conformità ai requisiti di legge.
- 21.2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si osservano le disposizioni del Titolo II del libro primo del codice civile e le leggi relative al settore di attività della Fondazione.

Art. 22 Disposizioni transitorie

- 22.1 Alla data di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche del relativo provvedimento regionale di approvazione del presente Statuto:
- (a) perdono la qualifica di Partecipante coloro che non sono enti pubblici;
 - (b) perdono la qualifica di Partecipante i Comuni che fanno parte dell'Unione ovvero i Comuni sotto i 5.000 abitanti che hanno stipulato convenzioni con altri Comuni Partecipanti;
 - (c) devono altresì considerarsi automaticamente decaduti i membri dell'Organo di Amministrazione; a tal fine entro 180 giorni dovrà essere convocata l'Assemblea dei Partecipanti per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione secondo le disposizioni del presente Statuto. Gli amministratori restano in carica fino alla ricostituzione dell'Organo Amministrativo.
- 22.2 La composizione degli organi sociali nel periodo transitorio non pregiudica, in ogni caso, lo svolgimento delle attività della Fondazione, le quali restano disciplinate dai rego-

lamenti e dagli atti attualmente in vigore, in quanto compatibili. Il periodo transitorio, in ogni caso, dovrà ritenersi concluso alla data in cui sia stata raggiunta l'integrale composizione di tutti gli organi sociali previsti dal presente Statuto.
